



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Prot. n. 243/2020 U.

Venezia, 5 marzo 2020

Oggetto: aggiornamento delle misure organizzative per la gestione delle udienze collegiali del Distretto a seguito dell'emergenza COROD-2019.

Visto l'art. 10 del DL 9/2020;
vista la circolare del capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi prot. 45009 del 3.3.2020;
visti i DPCM del 1 marzo e del 4.3.2020;

Ritenuto necessario organizzare nel Distretto la gestione delle udienze collegiali a seguito del DL 9/2020 fissate fino al 31 marzo 2020 relative alle seguenti udienze: 10 marzo (Verona), 17 marzo (Venezia), 18 marzo (Padova), 24 marzo (Verona) e 31 marzo (Venezia);

-visto il comma 7 dell'articolo 10 DL 9/20220 per cui a decorrere dal 3 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva il 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al DPCM del 1.3.2020 e che per il Veneto il solo ufficio giudiziario interessato è quello del circondario del Tribunale di Rovigo (competente per il Comune di Vò);

-visto il comma 11 della disposizione citata, per cui, anche in relazione ai procedimenti di cui al comma 7, sono esclusi quelli riguardanti i detenuti o quelli comunque urgenti;

-visto che l'Ufficio di sorveglianza di Padova ha competenza per il circondario del Tribunale di Rovigo;

-visto che il comma 8 lett a) dell'art. 10 DL cit., nel prevedere la sospensione dei termini fissati per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione in tutto il Distretto della Corte di Appello di Venezia, non ha immediata incidenza nei procedimenti di sorveglianza, che si svolgono ai sensi dell'art. 678 e 666 c.p.p. ed in cui non sono previsti termini di decadenza per il compimento di atti o per formulare richieste ed in cui le decisioni, assunte con ordinanza, hanno un effetto di "giudicato allo stato degli atti", potendo essere sempre riproposte le richieste di benefici penitenziari alla luce degli sviluppi dell'osservazione intramuraria o alla luce di nuove risultanze;

-visto che il comma 10 dell'art. 10 DL citato impone il rinvio di ufficio dei procedimenti penali quando una delle parti o i loro difensori non presenti all'udienza risultino residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1.3.2020 che indica anche alcuni Comuni della regione Lombardia;

ciò premesso

-ritenuto che solo l'udienza collegiale della sede di Padova è interessata dalla disposizione di cui al comma 7, che si ritiene di interpretare nel senso di disporre il rinvio d'ufficio dei soli procedimenti i cui condannati liberi risiedono nel circondario di Rovigo, non potendo estendersi la disposizione anche ai procedimenti relativi ai soggetti liberi residenti in diversi circondari del Veneto in quanto non compresi nella disposizione citata;

-ritenuto che dovranno essere trattati tutti gli altri procedimenti fissati nelle udienze del Tribunale di Sorveglianza già programmate nel mese di marzo sia nella sede di Padova sia nelle altre sedi, non esistendo i presupposti, ad oggi, per il rinvio dei procedimenti, salvo a verificare, quanto ai

procedimenti relativi ai soggetti liberi “sospesi” ex art. 656 c. 5 c.p.p., se i condannati o i loro difensori risiedono negli altri Comuni della Regione Lombardia indicati nell’allegato 1 del DPCM del 1.3.2020 (trattasi dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini), poiché in tali casi deve essere disposto un rinvio d’ufficio dei procedimenti;

-ritenuto che, pur in difetto di disposizioni che consentono il rinvio delle udienze, deve essere comunque disciplinata la gestione delle udienze collegiali al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di ordine sanitario imposte dai citati provvedimenti, tra cui l’indicazione di mantenere il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-ritenuto che, oltre alla suddivisione oraria già prevista nei decreti di citazione notificati, relativa ai procedimenti relativi ai condannati detenuti (dalle ore 09,00 alle ore 11,00) e ai condannati liberi (dalle ore 11 in poi), pare necessario assicurare la chiamata in udienza dei procedimenti relativi ai soggetti liberi previo scaglionamento degli accessi in aula che verrà organizzato il giorno stesso dell’udienza, dal personale adibito alla chiamata, evitando alle parti di permanere per lungo tempo nelle zone antistanti l’aula, avvisandole di mantenere comunque una distanza con le altre persone di almeno un metro;

-vista comunque la necessità di contingentare il numero dei procedimenti collegiali, come da direttive già impartite in data 7.11.19, per le note carenze del personale di cancelleria addetto all’istruttoria e all’esecuzione delle ordinanze e ad oggi, anche per ragioni di ordine sanitario;

-ritenuto di aggiornare le citate direttive nel senso di **limitare la fissazione nel ruolo contenzioso a non più di 35 procedimenti relativi a condannati detenuti e liberi** (oltre ad altri 15-20 procedimenti nel ruolo non contenzioso);

dispone

- il rinvio d’ufficio dei procedimenti fissati all’udienza del 18 marzo 2018 i cui condannati liberi risiedono nel circondario di Rovigo ;


- il rinvio d’ufficio dei procedimenti relativi ai soggetti liberi “sospesi” ex art. 656 c. 5 c.p.p., se i condannati o i loro difensori risiedono negli altri Comuni della Regione Lombardia indicati nell’allegato 1 del DPCM del 1.3.2020 (trattasi dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini);

-la riduzione del ruolo contenzioso al numero massimo di 35 procedimenti, con differimento ad altra data dei procedimenti relativi ai condannati liberi con numero SIUS più recente, se del caso provvedendo alla controcitazione delle parti.

Si riserva di aggiornare le citate disposizioni a seguito di eventuali successivi provvedimenti che verranno emessi per fronteggiare la citata emergenza sanitaria o a seguito di altre situazioni contingenti che potranno verificarsi negli Uffici di sorveglianza del Distretto.

Si comunichi ai Magistrati del Distretto, al personale degli Uffici di sorveglianza, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona.

Si comunichi, per conoscenza, alla Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Presidente del Tribunale di Venezia e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.



Il Presidente
dott.ssa Linda Arata